

## **Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di specializzazione anno accademico 2019/2020\***

(\*) L'anno accademico di riferimento è il 2018/2019 e precedenti per le scuole di specializzazione di area sanitaria a) riservate ai medici b) ad accesso misto medici/non medici.

### **SEZ. I - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE**

#### **Articolo 1 Immatricolazione, iscrizione ed esame di diploma**

##### **1.1 Immatricolazione**

L'immatricolazione deve essere presentata nei termini perentori e con le modalità definite dai bandi di concorso.

L'immatricolazione si perfeziona presentando:

1. l'attestazione di pagamento della prima rata della contribuzione (o il documento che comprovi l'eventuale esonero anche temporaneo dalla contribuzione) e del bollo;
2. la domanda di immatricolazione;
3. la dichiarazione per l'immatricolazione;
4. i documenti richiesti dagli specifici bandi o dalle istruzioni pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso.

Decadono dal diritto all'ammissione al corso di studio coloro che non adempiono integralmente e nei termini prescritti all'immatricolazione.

##### **1.2 Rinnovo iscrizione**

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il pagamento della prima rata della contribuzione (o presentando il documento che comprovi l'eventuale esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro il 1° ottobre 2019. L'iscrizione non si perfeziona nel caso di mancato superamento della verifica o degli esami previsti al termine di ciascun anno di corso.

Gli specializzandi dell'area sanitaria si iscrivono entro le scadenze indicate nel Capitolo 3 del Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2019/2020.

Per l'iscrizione oltre il 1° ottobre 2019 è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2019, a € 100,00 entro il 2 dicembre 2019, a € 150,00 dopo il 2 dicembre 2019.

Le medesime indennità di mora si applicano anche alle specifiche scadenze indicate nel Regolamento sulla contribuzione sopracitato relative agli specializzandi di area sanitaria.

##### **1.3 Esame finale di diploma**

Gli specializzandi che sostengono l'esame di diploma prima della scadenza di tutte le rate dell'anno di corso al quale sono iscritti sono comunque tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno stesso, nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame medesimo.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso che sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione di cui al precedente articolo 1.2.

Lo specializzando che sostiene invece l'esame di diploma in un appello successivo al primo è tenuto a rinnovare l'iscrizione e a pagare le rate scadute della contribuzione relative all'anno accademico nel quale sostiene l'esame.

Per sostenere l'esame di diploma lo specializzando deve presentare la domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line a cui si accede dall'area riservata del portale studenti Alice ([www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it)).

Dopo la chiusura della procedura telematica – e comunque entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello – la domanda di conseguimento titolo potrà essere presentata in ritardo, con modulo cartaceo, presso l'Unità Scuole di specializzazione con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza del quindicesimo giorno è prorogabile.

## Articolo 2 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la dichiarazione di rinuncia per iscritto utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.unipi.it](http://www.unipi.it) e trasmetterla all'Unità scuole di specializzazione della Direzione Servizi per la didattica e l'internazionalizzazione;
- restituire libretto universitario ed eventuale libretto di tirocinio e tessere magnetiche;
- essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e degli anni precedenti.

Qualora la domanda venga formalizzata entro il 2 gennaio 2020 (per gli specializzandi di area sanitaria entro i tre mesi successivi alle scadenze previste per il rinnovo iscrizione di cui all'articolo 1.2), lo studente è comunque tenuto, a titolo di oneri amministrativi, al pagamento della somma corrispondente alla tassa di iscrizione (esclusa la tassa regionale). Oltre tale termine devono essere pagate le rate scadute così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 –Sez.IV.

In caso di rinuncia lo specializzando perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

## Articolo 3 Trasferimento “in entrata” (da altro ateneo)

### 3.1 Richiesta del “nulla osta”

Chi intende trasferirsi da una scuola di specializzazione non di area sanitaria di un'altra Università presso la medesima scuola dell'Università di Pisa deve presentare richiesta di “nulla osta in entrata” a decorrere dalla pubblicazione del presente documento sul sito internet dell'Ateneo e non oltre il 1° ottobre 2019. Per la domanda presentata oltre tale termine il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale nei casi di gravi e documentati motivi.

Invece, per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria la richiesta di “nulla osta” deve essere presentata a decorrere dalla pubblicazione del presente documento sul sito internet dell'Ateneo e inderogabilmente almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno di corso della scuola alla quale ci si intende trasferire.

Le richieste, complete della documentazione, sono prese in esame nell'ordine cronologico in cui pervengono e comunque nei limiti della disponibilità dei posti di cui al successivo articolo 3.2 lettera a).

Il trasferimento in entrata è consentito solo dopo avere superato presso l'Università di provenienza l'esame di profitto di passaggio all'anno di corso successivo.

Il trasferimento non è consentito in corso d'anno, cioè dopo l'inizio della frequenza dell'anno di corso.

Non si configurano come trasferimenti gli spostamenti degli iscritti a scuole di specializzazione tra le sedi universitarie “aggregate”.

La richiesta di “nulla osta” al trasferimento in entrata deve essere accompagnata da:

- il “nulla osta in uscita” al trasferimento, rilasciato dall'Università di provenienza sede amministrativa della scuola;

- una autocertificazione contenente: a) la completa e dettagliata descrizione delle attività formative previste dal proprio piano formativo individuale (oppure una copia del piano formativo stesso); b) gli eventi della propria carriera rilevanti dal punto di vista amministrativo (ad esempio: ordinamento degli studi seguito, periodi di sospensione, provvedimenti disciplinari, periodi di formazione “fuori rete formativa” eccetera...). È comunque consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto di formazione che registra le attività pratiche e di tirocinio;
- Per i medici titolari di contratto di formazione non statale: dichiarazione del soggetto finanziatore attestante il consenso incondizionato ad erogare all’Università di Pisa gli importi previsti dal contratto di formazione in caso di accoglimento del trasferimento. I medici titolari di contratto regionale non possono in nessun caso trasferirsi in quanto i posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli atenei beneficiari del finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione.

### **3.2 Rilascio del “nulla osta”**

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 3.1, l’Università di Pisa rilascia il “nulla osta in entrata” al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il rispetto del limite massimo dei posti disponibili nella scuola di specializzazione per lo specifico anno di corso;
- b. la delibera favorevole al trasferimento da parte del Consiglio della scuola, con riconoscimento totale o parziale delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica;
- c. sotto condizione del superamento presso l’ateneo di provenienza dell’esame di profitto relativo all’ultimo anno di corso frequentato e, comunque, concomitanza del trasferimento con l’inizio delle attività formative della scuola dell’Università di Pisa.

### **3.3 Adempimenti per il trasferimento**

L’Università di Pisa comunica allo studente l’esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del “nulla osta in entrata”, l’interessato deve provvedere personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento con l’Ateneo di provenienza.

Ricevuto dall’università di provenienza il “foglio di congedo”, l’Università di Pisa comunica all’interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.

La concessione del “nulla osta in entrata” decade qualora l’interessato non abbia provveduto a perfezionare l’iscrizione entro trenta giorni dall’inizio delle attività formative dell’anno di corso presso l’Università di Pisa.

All’atto dell’iscrizione è dovuto il versamento della prima rata della contribuzione.

## **Articolo 4 Trasferimento “in uscita” (ad altro ateneo)**

Chi intenda trasferirsi dall’Università di Pisa a un’altra università deve presentare la richiesta all’Unità scuole di specializzazione della Direzione servizi per la didattica e l’internazionalizzazione:

- dichiarare nella richiesta suddetta di essere a conoscenza della disponibilità di un posto per il trasferimento presso l’ateneo prescelto;
- riconsegnare eventuali libretti (universitario e di tirocinio) e tessere magnetiche.

Gli specializzandi dell’area sanitaria devono avere preventivamente ottenuto il “nulla osta in uscita” da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione dell’Università di Pisa – per i medici previa verifica della documentazione attestante la presenza di motivi di salute o personali dello specializzando che sono alla base della richiesta di trasferimento, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto di formazione (nota 24/2/2016 n. 4715 dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica).

## Articolo 5 Sospensione della carriera

È consentito chiedere la sospensione della carriera per uno dei motivi previsti dalle norme relative al corso di studio cui si è iscritti.

La richiesta scritta di sospensione – da presentare all’Unità scuole di specializzazione utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.unipi.it](http://www.unipi.it) – deve indicare:

- la data di decorrenza dell’interruzione. Non è possibile chiedere l’interruzione con effetto retroattivo né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa, salvo il caso di interruzione per motivi di gravidanza e di salute e dietro presentazione di idonea certificazione medica;
- la data di fine della sospensione;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa: in particolare occorre allegare idoneo certificato medico indicante in caso di malattia la prognosi e in caso di gravidanza la data presunta del parto, del quale dovrà essere successivamente comunicata la data effettiva.

Nei casi diversi da gravidanza/maternità e malattia, se consentiti:

- la sospensione è soggetta a valutazione del Consiglio della scuola;
- non può essere richiesta più di una sospensione per il medesimo anno accademico;
- la durata della sospensione (o della proroga della sospensione stessa) può essere solo per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 12 mesi per l’intera durata del corso.

Nel periodo di sospensione, pena la nullità, non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capoverso del presente articolo.

Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l’iscrizione e l’eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità.

La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di sospensione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata, di norma, al termine della durata legale del corso. Questo comporta il differimento dell’esame finale e degli esami di profitto, salva la possibilità per questi ultimi e previo assenso del Consiglio della Scuola, di essere sostenuti nei tempi consueti.

## Articolo 6 Norme specifiche per i medici specializzandi

### 6.1 Sospensione e assenze

La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D.Lgs. n.368/1999 e del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti “impedimenti temporanei”) e di assenze per motivi personali.

SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E MALATTIA	ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI
Art. 40 comma 3 D.Lgs. 368/1999	Art. 40 comma 4 D.Lgs. 368/1999
<u>meno di 40 gg. lavorativi consecutivi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• la formazione non si sospende;</li><li>• di norma l’attività formativa non svolta va recuperata entro l’anno di corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 30 gg. per anno accademico;</li><li>• preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore;</li><li>• non vanno recuperate;</li><li>• non interrompono l’erogazione del contratto.</li></ul>
<u>più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno):</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• la formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto;</li><li>• l’assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero.</li></ul>	

## **6.2 Mancato superamento dell'esame di profitto e di diploma**

La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione del contratto di formazione, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

In caso di esito negativo dell'esame di diploma o di assenza ingiustificata del candidato l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.

